

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ZANONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1989

Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 6, terzo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, ha previsto la concessione di una licenza speciale per la durata della campagna elettorale per i militari candidati ad elezioni politiche o amministrative.

In forza di tale norma, peraltro, numerosi militari di leva negli ultimi anni hanno presentato la propria candidatura in consultazioni elettorali amministrative al solo scopo di fruire di un lungo periodo di licenza e quindi di ridurre la durata del servizio militare obbligatorio.

Il fenomeno, che ha assunto di recente dimensioni non più tollerabili, denunciate dagli organi di stampa e da interrogazioni parlamentari, essendo conseguenza di un'applicazione distorta della citata disposizione, va energicamente combattuto.

Per far ciò è necessario introdurre al più presto una norma che stabilisca la non computabilità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, della suddetta licenza.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso ad inserire un apposito comma nell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che già prevede la non computabilità, ai predetti fini, della licenza di convalescenza per malattie o infermità non dovute a causa di servizio.

Con il provvedimento, che non comporta oneri finanziari, viene anche sostituito il comma 3 del citato articolo 24 al fine di meglio articolare, in rapporto alla distanza o alla durata del viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza, le licenze brevi fruibili dai militari di leva.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

«3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e sino a 16 ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo è elevato a venticinque giorni».

Art. 2.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente:

«10-bis. Non è altresì computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dal personale di leva candidato ad elezioni politiche e amministrative».